



COMUNE DI PLOAGHE
Provincia di Sassari

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO

<p>N. reg. gen.le 20 N. 4 del 18-05-2026</p>	<p>OGGETTO : Obbligo di taglio erbacce e ripulitura aree e terreni</p>
--	---

PREMESSO CHE l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un adeguata manutenzione del "verde" da parte dei proprietari o conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, confinanti o non con strade pubbliche possono creare pericolo per la salute pubblica e per la pubblica incolumità in quanto la presenza di erbacce e vegetazione incolta può determinare una proliferazione di insetti nocivi, quali le zecche, e soprattutto se tale vegetazione è secca può costituire un pericolo per la propagazione di incendi;

VISTE:

- La deliberazione della G. R. n°5/48 del 29.01.2025 con la quale vengono approvate le Prescrizioni Regionali Antincendio anno 2025;

DATO ATTO che dal 01 giugno al 31 ottobre vige il periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 16.01.2003, n°3;

VISTO il regolamento comunale per il procedimento sanzionatorio relativo alle violazioni ai regolamenti comunali ed alle ordinanze sindacali e dirigenziali;

ORDINA

1. Entro il termine perentorio del **01 GIUGNO 2026** a tutti i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di aree e cortili in zone urbane, di provvedere al taglio delle erbacce ed alla rimozione degli sfalci che andranno smaltiti secondo la normativa vigente.
2. E' fatto divieto assoluto di abbruciamento degli sfalci in tutto il centro abitato. Gli abbruciamenti di stoppie, residui colturali, ecc. sono consentiti fuori del centro abitato esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e le modalità stabiliti nelle prescrizioni regionali antincendio;

3. Entro lo stesso termine i proprietari, affittuari o conduttori a qualsiasi titolo di terreni in agro confinanti con strade vicinali o comunali, devono tagliare i rami che dalla proprietà protendono sulle suddette strade ed eventualmente regolare le siepi poste a recinzione dei suddetti terreni.
4. Gli interventi di cui sopra dovranno essere effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi fino al 31 ottobre del c.a. .
5. E' vietato il pascolo di greggi e armenti all'interno del perimetro urbano sia in aree private che pubbliche.

Ogni infrazione alla presente ordinanza, sarà punita con la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 (p.m.r. € 150,00), si applica la procedura di cui al regolamento suddetto.

Gli organi di controllo che accertino violazioni alla presente ordinanza, all'atto della verbalizzazione dell'infrazione, diffideranno i trasgressori a provvedere all'adempimento di quanto sopra ordinato entro e non oltre cinque giorni dalla data della notifica o contestazione della violazione. In caso di mancato adempimento nei termini di cui sopra, si provvederà d'ufficio con rivalse delle spese a carico dei trasgressori.

Avverso la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n°241/90, può essere proposto ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di sua pubblicazione all'albo pretorio on line.

Manda all'albo pretorio per la pubblicazione, al Comando Polizia Locale ed a tutti gli organi della Forza Pubblica per l'esecuzione.

Il Sindaco
O Soggiu Carlo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005)

